



COMUNE DI MERLINO

Provincia di Lodi

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

ART. 1 FONTI NORMATIVE

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia mortuaria su tutto il territorio del Comune di Merlino ad integrazione delle fonti normative vigenti, tra le quali le principali sono le seguenti:

- Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/0719-34, N. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.P.R. 10/09/1990, n. 285, "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, "Ordinamento dello Stato Civile";
- Legge 30 marzo 2001 n. 130, "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- L.R. Lombardia 18 novembre 2003, n. 22 "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali".
- Regolamento Regionale 9 novembre 2004 , n. 6 " Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali " di seguito R.R. n. 6/2004
- Legge Regionale 8 febbraio 2005, n. 6 , art. 6, comma 6.

ART. 2 OGGETTO

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette a regolare il rapporto tra l'Amministrazione Comunale di Merlino e la generalità dei suoi cittadini riguardanti le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 del regolamento regionale n. 6/2004. (1)

(1) Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 - Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- animali di affezione: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
- attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
- autofunebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
- avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
- autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
- bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;
- cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
- ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
- colombaro o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;
- deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;
- estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
- esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;
- inumazione: sepoltura di feretro in terra;
- medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;

- ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- tomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- urna cineraria: contenitore di ceneri.

ART. 3 COMPETENZE

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale con riferimento ai provvedimenti di cui agli artt. 50, comma 7, e 54, comma 2. del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, fermi restando i compiti e le funzioni attribuiti in via esclusiva ai dirigenti responsabili del servizio di cui all'art. 107, comma 3 e seguenti, dello stesso D.Lgs.

ART. 4 RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 5 UBICAZIONE

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 27.7.1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero esistente sito in territorio comunale.

ART. 6 ORARIO DEI TRASPORTI

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco.
2. Il Responsabile del Servizio di Stato Civile fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
3. I veicoli per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

ART. 7 RITI RELIGIOSI E CIVILI

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

ART. 8 ORARIO DI APERTURA

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari fissati dal Sindaco ed affissi all'ingresso del cimitero stesso.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dell'Ufficio Comunale competente, da rilasciarsi per comprovati motivi.

ART. 9 DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nel cimitero di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso, o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
3. All'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali, con preventiva autorizzazione degli uffici comunali da esibirsi volta a volta al personale di custodia, e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 10 NORME DI COMPORTAMENTO

1. All'interno del cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, bestemmiare;
 - entrare con motocicli o altri veicoli non autorizzati, con eccezione per le persone con gravi problemi di deambulazione appositamente autorizzati;

P.zza Libertà, 1 - 26833 Merlino (LO) - TEL. 02/90.65.82.83 FAX 02/90.65.164

P.I. 06887260153 - e-mail : segreteria@comune.merlino.lo.it

- introdurre oggetti irriverenti;
 - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori degli appositi spazi o contenitori;
 - danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
 - fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio competente. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - assistere da vicino all'esumazioni ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati da parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio competente;
 - qualsiasi attività commerciale;
2. Chiunque tenesse, all'interno del cimitero, un contegno scorretto sarà diffidato ad uscire immediatamente, dal personale addetto alla vigilanza e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 11 ACCOMPAGNAMENTO DEI DEFUNTI

Qualora il defunto fosse accompagnato dalla banda musicale, questa potrà sostare davanti al cimitero per completare il proprio programma musicale, in accordo con i familiari. Su richiesta dei congiunti, è possibile autorizzare la banda musicale, affinché accompagni il feretro dentro al cimitero per rendergli l'ultimo omaggio musicale prima della sepoltura. In quest'ultimo caso l'esecuzione musicale non può comunque superare la durata di due brani (6/7 minuti).

ART. 12 AMMISSIONE NEL CIMITERO

Nel cimitero sono ricevute:

per **inumazione** (sepoltura a terra) le salme di:

- cittadini residenti,
- persone decedute nel territorio del Comune,
- cittadini ospiti di case di cura e/o residenze per anziani, la cui ultima residenza era posta nel Comune di Merlino .

per **tumulazione** (collocamento in loculo, celletta ossario/ceneri) le salme/ceneri/resti mortali di:

- cittadini, anche non residenti che, all'atto del decesso o del trasferimento di salme o resti,, abbiano parenti di primo grado residenti nel Comune di Merlino o con diritto di sepoltura, acquisito sulla base di regolare atto stipulato in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento;
- cittadini deceduti, anche non residenti, destinati alla sepoltura nelle cappelle gentilizie.
- coloro i quali la salma/ceneri/resti del/della coniuge o convivente, a concessione vigente, sia già stata accolta nel cimitero di Merlino , purché destinati alla sepoltura in loculi o cellette ossario/cinerarie.
- La tumulazione è a totale carico del richiedente, compresi gli eventuali danni e/o rischi connessi con l'attività richiesta.
- Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione

- Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990 così come modificate ed integrate dal R.R. n. 6/2004.

ART. 13

SOGGETTI TITOLARI DEL DIRITTO DI DISPORRE DELLE SALME

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, i soggetti che hanno titolo giuridico a disporre per la sepoltura della salma, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dall'art. 12 del R.R. n. 6/2004 sono: il coniuge o convivente more uxorio o, in difetto di questi, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, o, nel caso di concorso di più parenti e/o affini dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
2. In sostituzione dei soggetti di cui al comma 1 il titolo giuridico a disporre della sepoltura può essere esercitato da un soggetto munito di speciale procura redatta nella medesima forma della concessione-contratto.

ART. 14

CONCESSIONI

La concessione è l'atto scritto, attraverso il quale il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile, né cedibile. L'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, e per le cappelle di famiglia, il numero di posti salma;
- la durata;
- il concessionario;
- il destinatario;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Spetta al coordinatore di settore competente preposto l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

La competenza a fissare le tariffe per la fruizione dei beni comunali di cui al presente regolamento spetta alla giunta comunale.

ART. 15

DURATA E DECORRENZA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per le cappelle di famiglia;
 - b) in 30 anni per gli ossari;
 - c) in 30 anni per i loculi,
 - d) in 30 anni per le tombe singole e plurime.
3. La decorrenza dei periodi di durata delle concessioni cimiteriali è stabilita come segue:

a) dalla effettiva occupazione del manufatto da parte della salma, nei casi di concessioni rilasciate solo in presenza della salma per i loculi ed i posti individuali, dei resti per gli ossari, delle ceneri per le nicchie per urne cinerarie;

b) dalla data di stipula del contratto, nei casi di concessione a persone viventi, in deroga al punto a), a favore di quel richiedente, coniuge superstite o parente di primo grado del defunto, in vista del futuro affiancamento;

c) nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia stato stipulato l'atto di concessione cimiteriale al momento della richiesta della concessione stessa, i termini contrattuali avranno decorrenza, anziché dalla data di stipula del contratto, dalla data del pagamento o dalla data del decesso.

ART. 16 SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Due mesi prima della scadenza di qualsiasi tipo di concessione, l'Amministrazione si impegna ad informare i concessionari o agli aventi diritto, tramite comunicazione scritta e con apposito avviso posto sulle tombe interessate, precisando le date per le operazioni di esumazione ed estumulazione.
2. Entro il mese precedente le operazioni di esumazione, i congiunti interessati, con apposita domanda indirizzata al Sindaco, dovranno comunicare l'intenzione di ottenere la concessione per cellette ossario/cinerarie per la conservazione dei resti mortali.
3. Entro lo stesso termine i concessionari o gli aventi diritto potranno richiedere il rinnovo della concessione per la seguente durata:
 - a) per tumulazione in loculi e tombe per un periodo di 15 anni, previo pagamento della tariffa in vigore all'atto della richiesta, in proporzione al periodo del rinnovo; la concessione è subordinata alla valutazione discrezionale, da parte dell'amministrazione, in relazione alla residua capienza del cimitero; la durata complessiva della concessione (rinnovi compresi) non potrà, in ogni caso, superare i 99 anni.
 - b) per cappelle gentilizie e ossari per una sola volta e un periodo pari a quello della concessione originaria, previo pagamento della tariffa in vigore all'atto della richiesta.
4. Nel caso non pervenga all'Amministrazione alcuna comunicazione e/o richiesta, il feretro estumulato sarà fatto inumare, come prescrive l'art. 86 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, nel campo riservato agli indecomposti al fine della completa mineralizzazione della salma, per un periodo di cinque anni, riducibile a due anni ove siano utilizzate sostanze biodegradanti. Trascorso tale periodo i resti mortali saranno esumati e posti nell'ossario comune.
5. Qualora invece la salma estumulata sia rinvenuta in condizione di completa mineralizzazione, si provvederà alla raccolta dei resti mortali ed al loro inserimento nell'ossario comune.

ART. 17 ONERI DELLE CONCESSIONI E DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Tutte le concessioni sono soggette al costo di concessione vigente al momento della stipula dell'atto. Il concessionario, prima della stipula, dovrà versare l'importo della concessione e dei diritti contrattuali.
2. Le operazioni di inumazione/tumulazione e di esumazione/estumulazione, anche se effettuate in campo comune, sono gravate dalle spese per le operazioni cimiteriali, da pagarsi all'atto

della comunicazione del decesso o in corrispondenza alle operazioni di esumazione/estumulazione.

3. Le esumazioni o le estumulazioni che siano ordinate dall'Autorità Giudiziaria, sono eseguite previo pagamento della relativa tariffa a carico della parte nel cui interesse l'esumazione o l'estumulazione è ordinata. In tali casi, il pagamento deve essere sempre preventivo all'esecuzione delle relative operazioni.
4. La definizione dei costi e le relative variazioni sono stabilite da appositi atti deliberativi della Giunta Comunale.
5. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia (cappelle gentilizie), loculi e cellette sono a carico del concessionario.

ART. 18 SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi classificati gratuiti dalla legge.
Tra i servizi a carico del bilancio comunale sono compresi:
 - la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - per le salme di persone indigenti od appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari: la fornitura del feretro, la cremazione e/o l'inumazione e l'esumazione ordinaria, comprendenti tutte le operazioni anche di identificazione, cura e manutenzione richieste per la sepoltura a sistema di inumazione, sino al collocamento delle ossa in ossario comune. Gratuite saranno altresì le operazioni da eseguirsi in occasione di esumazione ordinaria.
2. La situazione di indigenza o di bisogno si verifica quando l'ISEE familiare, calcolato secondo i criteri dettati dal regolamento comunale ISEE in vigore, è pari o inferiore al valore dell'assegno sociale fissato dall'INPS nell'anno precedente (stesso anno considerato ai fini del calcolo ISEE).

ART. 19 DIRITTI DELLA CONCESSIONE

Ogni loculo, ove possibile, può ospitare oltre al feretro una o più cassette di resti mortali/ceneri. In tal caso, sulla lastra marmorea, è prevista la possibilità di più scritte e l'esposizione di più fotografie.

ART. 20 RETROCESSIONI

La retrocessione, applicabile esclusivamente a loculi, cellette ossario/cinerarie ed alle cappelle gentilizie, si configura come parziale rimborso che l'Amministrazione riconosce ai concessionari o agli aventi diritto a fronte di abbandono della concessione prima dei termini di scadenza. Essa è riconosciuta nei seguenti casi:

- quando il manufatto stesso non sia stato occupato;
- quando si trasferisca la salma in altro manufatto in concessione;
- quando si trasferisca la salma in altro cimitero;
- quando ricorre la perdita del diritto di concessione su loculi e cellette ossario/cinerarie.

ART. 21 RINUNCIA DEL DIRITTO DI CONCESSIONE

1. Il concessionario ha facoltà, in qualsiasi momento, di rinunciare alla concessione di cui sia titolare, fermo restando l'assolvimento degli obblighi fino al momento finale della concessione.
2. La rinuncia deve pervenire al Comune in forma scritta. Essa ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il concessionario ha provveduto a liberare integralmente il sepolcro ed al suo pieno ripristino nelle condizioni di utilizzabilità.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ART. 22 DECADENZA

1. La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dall'Amministrazione nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati;
 - c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria e comunque quando vi sia grave inadempienza agli obblighi di manutenzione della sepoltura, così come accertato dal settore tecnico comunale;
 - d) in ogni altro caso, quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione e di tutte le norme del presente regolamento, così come accertato dai competenti uffici comunali.
2. Nei casi di irreperibilità la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e presso il cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione delle salme/resti/ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

ART. 23 QUANTIFICAZIONE DELLA RETROCESSIONE

1. All'abbandono o alla perdita del diritto di concessione, l'Amministrazione tratterrà il 50% del corrispettivo introitato e rimborserà al concessionario il rimanente 50% in proporzione al periodo residuo (es: su un corrispettivo di € 1.000,00 per una concessione cinquantennale ed un periodo residuo di anni 20, il Comune rimborserà € 500,00 : 50 x 20 cioè € 200,00).

ART. 24 NORME RIGUARDANTI LE SEPOLTURE A INUMAZIONE

1. Le norme tecniche, dimensionali e relative ai materiali impiegabili per l'installazione di lapidi e monumenti funebri, sono stabilite con determinazione del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi dell'art. 107 commi 3 e seguenti, del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.
2. La cordonatura del terreno della fossa e le lapidi provvisorie di identificazione del defunto potrà essere posata solo previa richiesta scritta dei familiari del defunto.
3. E' consentito il collocamento di monumenti, di lapidi in pietra o marmo, di croci anche di materiali ferrosi a non meno di quattro mesi di distanza dall'inumazione.
4. In fase di sostituzione della cordonatura provvisoria con il monumento definitivo, è fatto obbligo all'operatore di asportare il materiale di risulta.
5. Orizzontalmente le coperture non possono debordare dalla superficie massima attribuita a ciascuna tipologia di tomba.

6. Gli accessori di metallo debbono essere semplicemente bruniti e di gusto sobrio. Sono ammessi accessori anche in vetro colorato.
7. La collocazione di lapidi, ornamenti o monumenti è subordinata all'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale, dietro richiesta di chi ne abbia diritto corredata di uno schizzo illustrativo a firma del richiedente. E' fatto divieto di procedere ad ornamentazione della sepoltura in difetto di preventiva autorizzazione o in difformità da essa. L'Amministrazione comunale potrà rimuovere d'autorità i manufatti non in regola con quanto dettato dal presente Regolamento.

ART. 25 ESUMAZIONI

1. Per esumazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato. Le esumazioni sono disciplinate dall'art. 20 del R.R. n. 6/2004. Le fosse che vengono liberate a seguito delle operazioni di esumazioni effettuate sono destinate per nuove inumazioni, utilizzando quindi i reparti delle sepolture a sistema di inumazione secondo un criterio di rotazione.
2. Le esumazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

ART. 26 ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono, di norma, dopo un decennio dalla inumazione e possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a giugno e nei mesi da settembre a ottobre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL. Prima di procedere all'attivazione di tutte le operazioni di esumazione, occorre verificare che le salme da esumare non siano portatrici di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dal comma 12 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004.
2. La regolazione delle esumazioni ordinarie è di competenza del Responsabile del settore Demografico. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle operazioni di esumazione massive è eseguita a norma dei commi 4 e 5 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004. Contestualmente, l'Ufficio Demografico del Comune provvederà ad inviare ad uno dei soggetti di cui all'art 13, secondo l'ordine ivi individuato, una comunicazione indicante il costo e le modalità di esecuzione delle operazioni.
3. I soggetti di cui all'art13 del presente regolamento devono versare la tariffa prevista per il servizio di esumazione ordinaria e, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni.

ART. 27 ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le esumazioni straordinarie, ossia eseguite prima del prescritto turno ordinario di rotazione decennale, sono ammesse soltanto nei seguenti tre casi:
 - a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) trasporto in altra sepoltura;
 - c) cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i periodi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a giugno e nei mesi da settembre a ottobre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo dell'ASL fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico - sanitaria;

3. La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte le cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica, devono essere eseguite dagli operatori cimiteriali.

ART. 28 ESTUMULAZIONI

1. Per estumulazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato. Le estumulazioni sono regolate dall'art. 20 del R.R. n. 6/2004.
2. Le estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

ART. 29 ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione quando siano trascorsi almeno venti anni dalla tumulazione.
2. Il disseppellimento di una salma tumulata in una concessione perpetua, si considera estumulazione ordinaria allorquando venga eseguito dopo 20 anni dalla tumulazione.
3. Le estumulazioni ordinarie possono avere luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a giugno e nei mesi da settembre a ottobre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL. Prima di procedere ad eseguire tutte le operazioni di estumulazione ordinaria occorre verificare che i cadaveri da estumulare non siano portatori di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dal comma 12 art. 20 del R.R. n. 6/2004.
4. La regolazione delle estumulazioni ordinarie è di competenza del Servizio Demografico. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazioni delle operazioni di estumulazione massive è eseguita a norma dei commi 4 e 5 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004. Contestualmente, l'Ufficio Demografico del Comune provvederà ad inviare ad uno dei soggetti di cui all'art 13, secondo l'ordine ivi individuato, una comunicazione indicante il costo e le modalità di esecuzione delle operazioni..
5. I soggetti di cui all'art. 13 del presente regolamento devono versare la tariffa prevista per il servizio di estumulazione ordinaria e, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni.
6. Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento della estumulazione.

ART. 30 ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Le estumulazioni straordinarie si eseguono prima della scadenza della concessione, ovvero prima che siano decorsi 20 anni dalla tumulazione.
2. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i periodi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a giugno e nei mesi da settembre a ottobre. Non è prevista la presenza di personale tecnico-ispettivo dell'ASL ad eccezione dei seguenti casi:
 - a) il trasporto in altra sepoltura consista nella inumazione in campo decennale ove la salma deve permanere per 10 anni;
 - b) gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure di natura igienico-sanitaria.
3. Alle estumulazioni straordinarie si applicano le disposizioni relative alle estumulazioni straordinarie previste dai commi 1 e 3 dell'art. 27 del presente regolamento.

ART. 31
ORNAMENTO CON FIORI E PIANTE

1. Sulle sepolture ad inumazione, sia in campo comune che in quello speciale, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché radici e rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiori a metri 1,10. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio, all'altezza prescritta.
2. Qualora ci fosse inadempienza l'Amministrazione Comunale disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento.

ART. 32
NORME RIGUARDANTI LE SEPOLTURE A TUMULAZIONE

1. La concessione di **loculi e cellette** ossario/cinerarie prevede in dotazione anche la piastra tombale di colore e tipo di marmo uniforme.
Le epigrafi e la qualità degli ornamenti (foto, portafiori, portalampada) sono rimessi alla scelta diretta dei congiunti del defunto, fatta salva l'omogeneità di fondo nel posizionamento.
Nel caso di lastre contigue, in senso orizzontale, destinate a congiunti, è consentita la realizzazione di fregi ornamentali unificanti.
2. I concessionari di cappelle gentilizie hanno piena libertà di scelta per epigrafi ed ornamenti. Nelle stesse è vietato: apportare modifiche all'esterno, deporre statue o manufatti sui poggioli e modificarne la struttura interna. È consentito invece la realizzazione di vetrate artistiche, da autorizzarsi dall'Amministrazione dietro presentazione di apposito bozzetto.
L'individuazione del nome della famiglia deve essere fatta all'esterno su lastra di marmo di analoghe dimensioni e colore a quelle già esistenti.
È vietata l'esposizione all'esterno di piante ornamentali di dimensioni che intralcino il passaggio al pubblico.

ART. 33
OPERATORI ABILITATI

Gli operatori abilitati all'accesso nel cimitero per la realizzazione e la posa di lapidi provvisorie e/o di monumenti funebri, nonché di incisioni e posa di articoli a corredo, dovranno possedere i seguenti requisiti:

- iscrizione alla Camera di Commercio;
- iscrizione al REA ovvero al Repertorio economico amministrativo con categoria di appartenenza all'albo professionale comprovante la professione lapidea e commercio articoli funebri;
- sede legale e sede operativa, se non coincidente.

Tali operatori, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori affidati, dovranno prestare deposito cauzionale di € 1.000,00 in favore dell'Amministrazione Comunale da versarsi presso la Tesoreria Comunale.

L'elenco degli operatori abilitati sarà esposto nella bacheca all'ingresso del cimitero.

ART. 34
VIGILANZA

L'Amministrazione Comunale a mezzo di propri dipendenti responsabili dei servizi competenti e del personale addetto al cimitero controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e permessi rilasciati. Essi possono impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche al fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

ART. 35 RECUPERO MATERIALI

Alla scadenza del periodo di concessione della sepoltura per inumazione, tutti i segni funerari quali: ritratti, statue, o altro di importanza artistica o di ricordo, possono essere ritirati dagli aventi diritto. Se tale facoltà non viene rivendicata dagli aventi diritto, a fronte dell'informativa di esumazione da parte del Comune, questi beni diventeranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

ART. 36 SMALTIMENTO RIFIUTI

1. I rifiuti quali fiori, corone, ceri e similari dovranno essere raccolti in contenitori presenti all'interno del cimitero e verranno, dagli addetti, posti nei contenitori usati per lo stoccaggio dei rifiuti urbani.
2. E' vietato il deposito nei contenitori per rifiuti urbani di materiali quali rottami, lapidi e similari, essi dovranno essere smaltiti separatamente nelle discariche o negli impianti di trattamento autorizzati.
3. I rifiuti di zinco e di piombo recuperato dalle operazioni di estumulazione devono essere conferiti al recupero, previa disinfezione o lavaggio con soluzioni detergenti e disinfettanti.

ART. 37 CREMAZIONE

1. Il Comune, non avendo dotato il Cimitero di forno crematorio, di cui all'art. 78 del D.P.R. n. 285/1990, per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino che risulti disponibile.
2. In alternativa, verificata la possibilità di ricorrere ad un impianto specifico, può addivenire ad una speciale convenzione con l'Ente gestore dell'impianto medesimo.

ART. 38 MODALITA' PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE DELLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione di cui alla Legge n. 130/2001 ed all'art. 12 del R.R. n. 6/2004 è rilasciata in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi ossia l'Ufficiale dello stato civile.

ART. 39 URNE CINERARIE

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia per le urne cinerarie. Può, altresì, essere autorizzata la collocazione in altra sepoltura privata come posa cassetina.

ART. 40 DISPOSIZIONI ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI

1. Per la cremazione si segue quanto disposto dalla Legge 30 marzo 2001 n° 130.
2. La cremazione deve avvenire in conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di tumulazione, di spargimento delle ceneri, volontà del defunto, ecc.
3. La cremazione è gratuita solamente nel caso si tratti di salma di persona indigente. La situazione di indigenza o di bisogno si verifica quando l'ISEE familiare, calcolato secondo i criteri dettati dal regolamento comunale ISEE in vigore, è pari o inferiore al valore dell'assegno sociale fissato dall'INPS nell'anno precedente (stesso anno considerato ai fini del calcolo ISEE)
4. Le urne contenenti le ceneri di una salma non potranno superare le seguenti dimensioni: lunghezza cm 40 - larghezza cm 28 - altezza cm 28.
5. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto
6. Le procedure per la dispersione delle ceneri all'interno del cimitero e/o per la consegna ed affidamento delle stesse ai familiari, sono regolate dalla legge n. Legge n. 130/2001, dalla Legge Regionale n. 22/2003 e dal R.R. n. 6/2004 artt. 13 e 14.

ART. 41 ILLUMINAZIONE VOTIVA

1. Ogni loculo può avere una lampada votiva.
2. La gestione del servizio di illuminazione votiva delle tombe del cimitero comunale è affidato secondo le vigenti disposizioni in materia.
3. Le tariffe e le modalità sono determinate con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 42 CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

ART. 43 CONCESSIONI PREGRESSE

Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire il regime indicato nell'atto di concessione stesso, eccetto quanto previsto dall'art.44 del presente regolamento.

ART. 44
SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE – MUTAMENTO DEL RAPPORTO
CONCESSORIO

1. Le concessioni di aree per sepolture private che, all'entrata in vigore della presente modifica regolamentare, risultino rilasciate a tempo indeterminato, si intendono di durata pari a 99 anni. Esse possono essere rinnovate, su richiesta del titolare o dei suoi discendenti o, in mancanza, degli eredi, per un uguale periodo (99 anni), alle tariffe vigenti al momento del rinnovo.
2. Le concessioni di aree per sepolture private che, all'entrata in vigore della presente modifica regolamentare, risultino rilasciate a tempo determinato di durata superiore a 99 anni, scadranno alla termine naturale indicato nell'atto.
3. Le concessioni di fatto, ossia le sepolture private assentite con formale autorizzazione edilizia, si intendono di durata pari a 99 anni decorrenti dalla data dell'autorizzazione medesima. Esse possono essere rinnovate, su richiesta del titolare o dei suoi discendenti o, in mancanza degli eredi, per un uguale periodo (99 anni), alle tariffe vigenti al momento del rinnovo.

ART. 45
SANZIONI

Per le violazioni al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art. 10-bis della legge regionale n. 22/2004, introdotto dalla legge regionale n. 6/2005.

ART. 46
RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si osservano le disposizioni di cui all'art. 1 del presente Regolamento e la normativa nazionale e regionale in vigore.

ART. 47
ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l' Ente in materia e con lo stesso in contrasto.

ART. 48
DISPOSIZIONI VARIE

MAPPE

- 1) Presso il Responsabile dei servizi cimiteriali è tenuto il Registro delle Sepolture per il continuo aggiornamento delle posizioni e concessioni, detto Registro può essere tenuto anche con mezzi informatici;
- 2) il Registro è documento probatorio, insieme alla relativa cartografia, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero.

REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

Il personale addetto o l'Azienda incaricata, è tenuta a redigere il registro delle operazioni cimiteriali, e all'aggiornamento delle mappe in collaborazione con il Responsabile di Servizio.

SCHEDARIO DEI DEFUNTI

Viene istituito lo schedario e lo scadenziario, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare alle scadenze le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile di Servizio è tenuto a predisporre entro il mese di Settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza, da inoltrare al Sindaco o Assessore competente.